

L. 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ([legge finanziaria 2007](#))

322-bis. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 del presente articolo e all'[articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2006, n. 286](#), sono destinate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'[articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#). ⁽¹¹⁸⁾

[\(118\)](#) Comma inserito dall' [art. 39, comma 14-sexies, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2020, n. 8](#). Successivamente, la [Corte costituzionale, con sentenza 14 aprile-27 maggio 2021, n. 107](#) (Gazz. Uff. 3 giugno 2021, n. 22, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del suddetto [art. 39, comma 14-sexies, D.L. n. 162/2019](#), nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.